

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTO** il D.P.R.S. n.5098 del 7.9.1966, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 22.10.1966, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della L.n. 1497/1939, l'intero territorio comunale dell'isola di Lipari, comprendente anche le isole di Vulcano, Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea.

**VISTO** il D.A. n. 5180 del 23.1.2001, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 16.3.2001, integrato con D.A. n. 10173 dell'8.11.2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 9.3.2007, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesaggistico dell'arcipelago delle isole Eolie.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 16.3.2021, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Carimm Investimenti s.a.s., elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avvocato xxxxxxx xxxxxxx, con sede a xxxxxxx in via xxxxxxxxxx, n. xx, avverso il provvedimento n.3562 del 19.2.2021, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha espresso parere favorevole a condizione "*che non sia mantenuto il massetto in cls*" sul progetto in sanatoria di opere abusivamente realizzate nel comune di Lipari (isola di Lipari) a servizio di un ristorante annesso ad un albergo situato in località Xxx Xxxxxx (fgl. xx; p.lle xxx, xxx e xxx), in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina contenute nella nota n.12988 del 10.6.2021.

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la ricorrente contesta in buona sostanza la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Messina, perchè quell'ufficio non avrebbe tenuto conto che gli interventi censurati (massetto in calcestruzzo e battuto pavimentato) rientrerebbero tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.r. n. 5/2019. Inoltre, viene contestato l'operato della Soprintendenza che non si sarebbe espressa sul battuto pavimentato perchè oggetto di ricorso innanzi al T.A.R., chiedendo a questo punto che sia data una risposta in merito oggi in sede di ricorso amministrativo.

**REGIONE SICILIANA**

---

**RITENUTO** necessario premettere che la società ricorrente aveva impugnato innanzi al T.A.R. il precedente parere della Soprintendenza n.7892 del 6.6.2020, con il quale l'organo di tutela aveva ordinato la dismissione di opere abusive tra cui il battuto pavimentato esterno realizzato per ampliare la sala ristorante esistente. Detto ricorso è tuttora pendente.

Oggi, con il ricorso in esame la ricorrente chiede a questa Amministrazione di pronunciarsi anche sulla vicenda del battuto pavimentato, che è però oggetto di giudizio innanzi al giudice amministrativo.

In proposito occorre ricordare che la giurisprudenza ha affermato, in virtù del principio generale di prevalenza della funzione giurisdizionale su quella amministrativa, la improcedibilità del ricorso gerarchico nel caso di concomitante pendenza di gravame innanzi al Giudice amministrativo (Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – 27 novembre 1989, n. 16; Consiglio di Stato 12 febbraio 1996, n.88).

Per tale ragione il ricorso gerarchico di che trattasi deve ritenersi improcedibile nella parte in cui viene chiesto a questa Amministrazione di pronunciarsi sulla sanabilità paesaggistica o meno del battuto pavimentato.

**RILEVATO**, con riferimento alla contestata condizione di rimuovere il massetto in calcestruzzo imposta dalla Soprintendenza con l'atto impugnato, che detto Ufficio ha ritenuto che quest'ultimo intervento, avendo comportato un aumento di superficie utile, come tale non rientra tra quelli di cui all'art.167, comma 4, del D.Lgs. n.42/2004.

La società ricorrente ritiene, invece, che il massetto in calcestruzzo oltre a non determinare un aumento di superficie utile rientrerebbe tra gli interventi esclusi dal nulla osta paesaggistico ai sensi della L.r. n.5/2019 (allegato "A" punto A.12).

Si premette che la Soprintendenza con il parere n. 20690 del 13.11.2020 aveva espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria di lavori di manutenzione straordinaria della struttura alberghiera a condizione che *"non sia realizzato il massetto in cls"*.

A questo punto occorre precisare la nozione di superficie utile citata nell'art.167, comma 4, del D.Lgs. n.42/2004 secondo il recente orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha affermato che *"il rinvio al concetto di superficie utile, contenuto nell'art.167, comma 4, D.Lgs. n.42/2004, non può che interpretarsi nel senso di un rinvio al significato tecnico-giuridico che tale concetto assume in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di una definizione tecnica non specificata dal Codice dei beni culturali..."* (T.A.R. Sicilia - Catania – 31 maggio 2021, n. 1769; anche Cons. Stato n.3352/2021).

E' stato anche affermato che la nozione di superficie utile richiamata nel citato art.167 *"deve essere intesa in modo ampio e finalistico...considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto del territorio e, quindi, l'idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione del territorio..."*.

Alla luce di tale orientamento, ne deriva a parere di questa Amministrazione che nell'atto impugnato la Soprintendenza abbia omesso di valutare alla luce dei criteri sopra indicati se e come il massetto in calcestruzzo sia idoneo per consistenza e rilevanza ad alterare lo stato dei luoghi, trattandosi di un limitato intervento senza creazione di volume ed alterazione della morfologia del terreno come sostenuto dalla società ricorrente, apparendo in tal modo rientrare tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui alla L.r. n. 5/2019 (allegato "A" - punto A.12) .

**RITENUTO** per le suesposte ragioni di accogliere in parte il citato ricorso gerarchico presentato xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Carimm Investimenti s.a.s., nella parte in cui contesta la condizione di rimuovere il massetto in calcestruzzo, mentre deve essere dichiarato improcedibile nella parte in cui viene contestata la rimozione del battuto pavimentato avverso il parere della Soprintendenza di Messina n. 3562 del 19.2.2021.



REGIONE SICILIANA

---

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, qui pervenuto il 16.3.2021, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Carimm Investimenti s.a.s., elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avvocato xxxxxxx xxxxxxx, con sede a xxxxxxx in via xxxxxxxxxxx, n. xx, avverso il provvedimento n.3562 del 19.2.2021 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina è parzialmente accolto nei limiti sopra indicati, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

**Art. 2)** In conseguenza del parziale accoglimento, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina dovrà nuovamente pronunciarsi nei limiti sopra indicati sull'istanza presentata dalla società ricorrente di accertamento di compatibilità paesaggistica.

**Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata alla ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Art. 5)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 08 luglio 2021

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
*F.to Sergio Alessandro*